

**Regione Veneto - Azienda U. L. S. S. n. 3 Serenissima**

Via Don Federico Tosatto n. 147 - 30174 Mestre Venezia

Codice fiscale e partita I.V.A. 02798850273

UNITA' OPERATIVA COMPLESSA SERVIZI TECNICI E PATRIMONIALI

--- o o o ---

**CONTRATTO**

C.U.P. J71B21005120002 – C.I.G. 9096445FDE

oggetto: Casa della Comunità di Cavarzere (PNRR - M6C1 – Inv. 1.1 - Int. 11, CUP J71B21005120002, CIG 9096445FDE, fascicolo 59522/2022).

Incarico di redazione del progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

**tra**

- Azienda ULSS n. 3 Serenissima – Direzione Servizi Tecnici e Patrimoniali: rappresentata dall'ing. Ruggero Panfilio, nato a Loreo (Ro) il 26/04/1958, nella sua qualità di Direttore U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali che rappresenta, per il presente atto, l'Azienda Ulss 3 Serenissima come da delega di cui al decreto del Direttore Generale n. 213 del 06/02/2018, domiciliato per la carica presso la sede legale via Don Federico Tosatto, 147 – 30174 Venezia – Mestre, CF e Partita IVA 02798850273

e

L'arch Enrico Dusi, nato a Legnago (VR) il 22/12/1978, CF DSUNRC78T22E512D P.IVA 04291380279 iscritto all'Ordine degli Architetti della Prov. di Venezia al n° 4149, domiciliato per la carica con sede legale in Venezia, CANNAREGIO al n.266, in qualità di capogruppo-mandatario dell'RTP di professionisti, interviene, agisce e stipula esclusivamente in nome dell'RTP

IL Raggruppamento è stato costituito con atto notarile presso lo studio del notaio Francesca Vomiero Distretto Notarile di Padova al n. 80033340284 in San Giorgio delle Pertiche, Loc. Arsego, Via Piovego n. 39 in data 7 aprile duemilaventidue (07.04.2022) al repertorio n. 2.189 raccolta n. 1.711 ed è formato dai seguenti professionisti: Arch. Enrico Dusi quale Capo Gruppo Mandatario: e l'ing. Paolo Zanesco dello Studio Nadalin & Associati di Nadalin, p.i. Lorenzo e Zanesco ing. Paolo quale mandante.

Premesso che:

- Il servizio in appalto riguarda le prestazioni professionali riguardanti gli artt. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli artt. 17÷32 e 42 del Regolamento D.P.R. n. 207/10 per quanto compatibili;
  - Con Deliberazione del Direttore Generale n. 424 del 18/03/2022, in esito all'espletamento della prevista procedura di gara ai sensi di legge, si sono aggiudicate le prestazioni di cui trattasi all' RTP;
  - Il mandatario del RTP Professionista ha preso visione dei luoghi e degli atti messi a disposizione sulla piattaforma SINTEL su cui è stata espletata la gara in oggetto per lo sviluppo del progetto richiesto;
  - L'AULSS n. 3 ed il RTP mandatario arch. Enrico Dusi con il presente atto intendono formalizzare e regolamentare l'incarico in oggetto;
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 – Premessa**

1. Le premesse formano parte integrante del presente atto e si intendono riportate integralmente nel presente articolo.

### **Art. 2 - Oggetto dell'incarico professionale**

1. L'U.L.S.S. n. 3 affida il RTP di cui sopra, che accetta, l'incarico per prestazioni professionali relative alla redazione del progetto definitivo comprensivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della nuova Casa della Comunità di Cavarzere in attuazione del Piano regionale di attuazione del PNRR, per un importo stimato delle opere pari a € 1.599.400,00 (IVA esclusa) così suddiviso:

- € 579.922,00 nella ID. opere E.08;
- € 414.230,00 nella ID. opere S.03;
- € 248.538,00 nella ID. opere IA.03;
- € 414.230,00 nella ID. opere IA.01.

### **Art. 3 – Prestazioni inerenti all'incarico**

1. Le prestazioni professionali da svolgere per l'intervento in oggetto, come descritte nella lettera di invito in data 8 febbraio 2022 prot. 26032, sono le seguenti:

- a) Progettazione fattibilità tecnica ed economica

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
- Studi di prefattibilità ambientale;

- Relazioni, planimetrie, elaborati grafici;
- Relazione idrologica;
- Relazione idraulica;
- Relazione geotecnica;
- Relazione sismica e sulle strutture;

b) Progettazione definitiva

- Elaborati di progettazione antincendio;
- Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC;
- Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico;
- Relazione geotecnica;
- Relazione idrologica;
- Relazione idraulica;
- Relazione sismica e sulle strutture;
- Elaborati e relazioni per requisiti acustici; (*solo in caso non serva un tecnico acustico abilitato*)
- Relazione energetica;
- Relazione paesaggistica;
- Rilievi dei manufatti;
- Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto;
- Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti.

2. Il progetto deve essere corredato, ove occorra dalla relazione sulle indagini di cui al D.M. n. 47 dell'11.03.88, relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni.

3. Tali indagini, comprese le indagini tecniche specifiche che risultassero necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell'ULSS 3, la quale provvederà all'assegnazione delle stesse, sulla base di un progetto di indagine predisposto dall'affidatario che provvederà pertanto a redigere apposito preventivo di spesa, elaborato grafico e Foglio Condizioni Particolari di Appalto.

4. L'affidatario, al quale per effetto del presente atto vengono richieste prestazioni di tipo specialistico, è obbligato all'osservanza delle norme di legge e regolamento vigenti per le specifiche categorie di opere strutturali in cemento armato, metalliche e lignee con particolare riferimento alla L. 1086/1971 e al D.M. 17.01.2018 nonché di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 e per le parti impiantistiche.

5. Il progetto definitivo dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

6. L'incarico dovrà essere espletato in base alle indicazioni che saranno fornite dal Dirigente e/o Responsabile del Procedimento, nonché dagli eventuali consulenti all'uopo nominati ed alle informazioni assunte presso altre Unità Operative dell'ULSS 3, Enti ed Aziende interessate all'intervento, nell'osservanza delle norme vigenti in materia.

7. La progettazione sarà comprensiva di tutte le autorizzazioni o pareri degli Enti preposti quali Regione Veneto, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, SPISAL, Amministrazione Comunale, Enti di gestione e distribuzione di elettricità, gas, acqua, telecomunicazioni ecc., che interessano l'intervento. Saranno da intendersi incluse nella progettazione tutte quelle varianti di simulazione e confronto del distributivo interno richieste dall'Azienda e quelle eventualmente richieste dagli Enti preposti che siano finalizzate alla autorizzazione conclusiva a qualità e riuscita dell'opera ai fini dell'agibilità.

8. L'affidatario si impegna inoltre ad adeguare i progetti stessi alle prescrizioni eventualmente comminate dai predetti Enti.

9. Nell'eventualità che in corso di redazione del progetto, l'ULSS n. 3 Serenissima ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte ritenute di miglioria al progetto stesso, il Professionista ha l'obbligo di collaborare a redigere gli elaborati e gli atti che siano richiesti con oneri già compresi nell'offerta.

10. Nella progettazione dovranno essere osservate tutte le norme afferenti all'intervento per renderlo funzionale ed agibile nelle finalità previste. In particolare, si osserverà quanto previsto da :

- D.Lgs. n. 106/2017 sulle prescrizioni dei prodotti da costruzione da impiegare;

- DM MATTM 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi da adottare;
- Linee Guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 29.07.2021, ai sensi dell'art. 48, comma 7, del DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) allegata alla Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 del Ragioniere Generale dello Stato;
- Requisiti di accreditamento nazionale e regionale (L.R. 22/02) per la sede distrettuale e Casa della Comunità;

Per la stima della progettazione finalizzata alla realizzazione dei lavori dovrà essere utilizzato il vigente prezzario della Regione Veneto ovvero prezzari complementari a determinare una corretta e adeguata valutazione dell'opera.

11. Tutti gli elaborati richiesti devono essere prodotti in 3 copie su carta, sottoscritte con timbro e firma del professionista, oltre a copia su CD in PDF, in PDF firmato digitalmente e in formato editabile compatibile con quello dell'ULSS 3. E' compresa anche una presentazione del progetto in formato pptx da utilizzare per le autorizzazioni regionali.

12. Il progetto sarà sottoposto alla verifica e validazione prevista ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

13. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata, ai sensi dell'art. 24 comma 8-bis del D. Lgs. n. 50/2016.

14. Nell'ambito dell'incarico, la responsabilità professionale sarà assunta dai seguenti tecnici del R.T.P., con l'obbligo di mantenere la sottoelencata struttura operativa per l'intera durata dell'appalto:

Progettista opere strutturali e per la verifica sismica

arch. Enrico Dusi nato a Legnago (VR) il 22/12/1978, CF DSUNRC78T22E512D P.IVA 04291380279 residente in Venezia Via Cannaregio 266, iscritto all'ordine degli Architetti della Prov. di Venezia al n° 4149;

per una quota di partecipazione alla prestazione del 95%;

Professionista incaricato per pratica prevenzione incendi in possesso dei requisiti di cui all'art. 14, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n° 139/06 (ex Legge 818/84)

Ing. PAOLO ZANESCO (associato dello Studio Nadalin & Associati di Nadalin ing. Lorenzo e Zanesco ing. Paolo) [REDACTED]

[REDACTED]  
degli Ingegneri della Prov. di Treviso al n A4090, iscritto all'elenco del Ministero dell'Interno al n° TV 04090 I 00724;

per una quota di partecipazione alla prestazione del 3%;

Professionista abilitato da meno di cinque anni, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n° 50/16, in caso di associazione temporanea;

Arch./Ing. PAOLO ZANESCO (associato dello Studio Nadalin & Associati di Nadalin p.i. Lorenzo e Zanesco ing. Paolo) [REDACTED]

[REDACTED]  
abilitato in data 08/04/2019, iscritto all'Albo/Ordine degli Ingegneri della Prov. di Treviso al n A4090;

per una quota di partecipazione alla progettazione del 2%;

15. Il Professionista dovrà assolvere il proprio incarico nel rispetto del progetto di fattibilità approvato, dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, in modo da assicurare:

- la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità desiderate dall'ULSS n. 3;
- la conformità alle norme ambientali ed in tema di sicurezza prestazionale;
- il soddisfacimento dei requisiti tecnici e prestazionali definiti dal quadro normativo vigente;

16. Il Professionista nella progettazione è vincolato ai limiti di spesa stanziati dall'ULSS n. 3.

17. Il Professionista nell'adempimento delle prestazioni si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle ulteriori disposizioni indicate all'art. 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

18. Il RTP nell'adempimento delle prestazioni si impegna a rispettare il DPCM del 07 dicembre 2021 "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

## **Art. 6 – Modifiche al progetto**

1. All'RTP non sarà consentita alcuna variante o variazione al progetto definitivo se non preventivamente concordata con l'ULSS 3.
2. Nell'eventualità che in corso di redazione del progetto, l'ULSS 3 ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte ritenute di miglioramento al progetto stesso il RTP ha l'obbligo di collaborare a redigere gli elaborati e gli atti che siano richiesti.
3. Se in fase di progettazione definitiva, causa imprevisti o sopraggiunte esigenze dell'Azienda, la stima dei lavori rappresentata nella lettera di invito dovesse superare il 10%, al RTP potrà essere riconosciuto l'aggiornamento integrale delle prestazioni in appalto sulla base della stima lavori originaria rispetto a quella aggiornata in rapporto all'importo di contratto del servizio aggiudicato.
4. Nel caso di modifiche di lieve entità e che comunque siano riferite a particolari di dettaglio della progettazione, nessun altro compenso è dovuto all'affidatario.
5. L'affidatario è responsabile per i danni subiti dall'ULSS n. 3 in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016. La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l'ULSS n. 3 deve sopportare in relazione all'esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l'esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie.
6. L'affidatario dovrà prestare disponibilità all'ULSS n. 3 per la corretta interpretazione degli elaborati di progetto ed essere obbligatoriamente interpellato sulle richieste di variante.
7. Per l'esecuzione dell'incarico, l'affidatario può avvalersi delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità fermo restando l'importo del compenso di cui ai successivi articoli, ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

#### **Art. 7 – Compensi professionali e liquidazioni**

1. I corrispettivi (compensi, spese ed oneri accessori), per l'adempimento di quanto sopra indicato, sono determinati con riferimento alle tavole Z.1 e Z.2 allegati del D.M. 17.06.2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

I corrispettivi complessivi (compensi, spese e oneri accessori) al netto del ribasso del ...3% sono quantificati in via presuntiva in € 126.817,20 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), così suddivisi:

- € 111.963,81 per progettazione fattibilità tecnica ed economica;
- € 14.853,39 per progettazione definitiva;

2. Relativamente alla progettazione, i compensi professionali saranno corrisposti all'approvazione del progetto definitivo da parte della Stazione Appaltante.

3. Qualora dette approvazioni, per motivi non imputabili all'affidatario, non intervenissero entro giorni 120 (centoventi) dalla consegna degli elaborati, saranno corrisposti acconti nella misura del 90% del corrispettivo relativo alla singola fase; trascorsi ulteriori giorni 60 (sessanta), si provvederà al pagamento del saldo.

4. L'ULSS 3 provvederà ad approvare il progetto definitivo solo dopo aver acquisito il verbale di verifica per il progetto definitivo e la validazione per il progetto da porre a base di gara per l'esecuzione dei lavori, redatti in contraddittorio con l'affidatario, debitamente sottoscritti.

5. La liquidazione delle spettanze avverrà nei tempi di legge in riferimento alla data di ricevimento delle fatture.

6. Le competenze professionali si intendono comprensive delle spese generali e dei compensi accessori occorrenti in fase di espletamento del servizio.

7. Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, oltre all'osservanza delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia - DLgs. n. 159/2011.

8. Per quanto sopra, i pagamenti saranno rimessi

intestato a Enrico Dusi.

9. Tutti gli importi saranno liquidati dall'ULSS n. 3 su presentazione di relativa parcella/fattura professionale in formato elettronico.

10. Il Professionista non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, allorché questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

11. Nel caso in cui l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, l'ULSS 3 ha facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta

da inviare a mezzo PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

12. L'affidatario si obbliga inoltre ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono i medesimi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 13 agosto 2010, n. 136. L'Affidatario, a tal fine, si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti stipulati con i subcontraenti.

13. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'ULSS ed alla Prefettura territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

### **Art. 8 – Tempi, ritardi e penali**

1. L'espletamento del servizio di progettazione deve essere effettuato in 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Azienda. In caso di ritardata consegna del progetto sarà applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo.

2. Nel caso in cui il ritardo del punto precedente ecceda i 30 giorni, l'ULSS n. 3 ha ampia facoltà di rivalersi nei confronti del Professionista per inadempienza contrattuale con rivalsa per azioni, compensi o indennizzi che ne potrebbero derivare, avvalendosi eventualmente anche della polizza a garanzia.

3. Resta inteso che per quanto previsto nella lettera richiesta di offerta, ma anche per altri fatti riconducibili alla necessità di rescissione del contratto, sono a carico del Professionista tutte le spese di rimborso e le eventuali azioni di risarcimento dei danni.

### **Art. 9 – Inadempienze, penalità e revoca**

1. Qualora il Professionista non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prestazioni contenute nel presente incarico o alle indicazioni e direttive fissate dall'ULSS n. 3 (o dal Responsabile Unico del Procedimento), quest'ultima procederà con PEC ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per le condizioni disattese.

2. In caso di persistente inadempienza del Professionista, oppure qualora nelle fasi di espletamento dell'incarico emergessero delle gravi carenze professionali

od omissioni di legge, che possano provocare un danno apprezzabile per l'ULSS n. 3, quest'ultima, con motivato giudizio e previa notifica all'interessato, potrà procedere alla revoca dell'incarico affidato. In tal caso, l'ULSS n. 3 provvederà ad un nuovo incarico con rivalsa di eventuali danni a carico del Professionista inadempiente.

3. È facoltà dell'ULSS n. 3, in caso di inadempienza degli obblighi di legge e del presente contratto, di sospendere la liquidazione delle fatturazioni per mancata prestazione, ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile.

4. L'inadempimento del servizio in oggetto è da intendersi riferito all'applicazione del "Libro Quarto – Delle Obbligazioni" del Codice Civile.

5. L'ULSS n. 3 si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti secondo quanto previsto dall'art. 109 del del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

#### Art. 10 – Adempimenti assicurativi e polizza rischio professionale

1. I Professionisti del RTP hanno presentato copia della Polizza di Responsabilità Professionale e precisamente con studio Arch Dusi con Insurance polizza n. 638994622N1; studio Nadalin con Liberty Mutual Insurance n. LSMAEC0007963;

2. Le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i professionisti ferma restando la responsabilità solidale tra le parti.

3. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'affidatario ha presentato apposita garanzia definitiva mediante polizza Fidejussoria n.789304432 – 03 Emessa dalla società con Allianz Viva SPA in data 08/04/2022 per l'importo di € 16.090,57 ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'ULSS 3 proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. La garanzia è svincolata con le modalità previste dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Alla garanzia definitiva si applicano, se dovute, le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50, per la garanzia provvisoria.

### **Art. 11 – Definizione delle controversie**

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite all'autorità giudiziaria rimanendo esclusa la competenza arbitrale. A tal fine il Foro competente è esclusivamente quello di Venezia, così come riportato negli atti di gara.

### **Art. 12 – Divieto di cessione del contratto e del credito, subappalto**

1. È vietata, da parte del Professionista, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione dei soggetti economici per i quali si applicano le disposizioni di legge.

2. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'ULSS n. 3 al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

3. L'incarico sarà espletato da professionisti iscritti negli appositi albi/ordini, personalmente responsabili e nominativamente già indicati in sede di gara con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, come riportato in epigrafe o art. 3 del presente atto.

4. Il Professionista non potrà avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività di cui all'art. 31, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con dimostrazione dei relativi pagamenti ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 13 – Obblighi di riservatezza**

1. Il Professionista avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Professionista sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Il Professionista si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'ULSS n. 3 di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Professionista se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Il Professionista sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri collaboratori in merito agli obblighi di riservatezza anzidetti.

#### **Art. 14 – Norme comportamentali e trattamento dei dati**

1. Il Professionista si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto ed approvato con D.G.R. n. 951 del 02/07/19 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Il Protocollo è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

2. Il Professionista si impegna in particolare a dare comunicazione tempestiva all'ULSS n. 3 e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti del Professionista stesso, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

3. L'ULSS n. 3 si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti del Professionista o dei

componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

4. Il Professionista si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto adottato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014, pena la risoluzione del contratto.

5. L'incarico dovrà essere comunque espletato assicurando la qualità del servizio, prevenendo fenomeni illeciti di qualsiasi natura e rispettando i doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

6. In caso quindi di illecito, accertato ai sensi di legge, del Professionista o di un proprio collaboratore, il rapporto sarà da intendersi automaticamente risolto, con eventuale rivalsa in danno da parte dell'ULSS n. 3.

7. In tema di trattamento di dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del presente contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

8. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

9. I dati personali relativi al RTP saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

10. Titolare del trattamento sarà il Responsabile della struttura di riferimento incaricato ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 e del Regolamento (CE) n. 2016/679/UE, del 27/04/16.

#### **Art. 15 - Risoluzione contratto**

1. Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla legge, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di perdita, da parte

dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi compresa la violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 30.3.2001, n. 165. La risoluzione avviene mediante semplice comunicazione via posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, ove indisponibile la PEC, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti.

11. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

### **Art. 16 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non esplicitamente riportato nel presente contratto, si farà riferimento a quanto riportato nella lettera richiesta di offerta, inclusi allegati.

2. Tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere diretti ed indiretti riguardanti la presente convenzione sono a carico del Professionista, così pure tutte le spese per la stesura e la stipula della convenzione e sua eventuale registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

3. Il Professionista dichiara infine, anche in nome e per conto degli altri costituenti del raggruppamento, di non avere in corso procedimenti ostativi alla sottoscrizione del presente contratto di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per l'R.T.P

Arch. Enrico Dusi

per l'Azienda ULSS 3 Serenissima

Il Direttore UOC Servizi Tecnici

Ing. Ruggero Panfilio

firma digitale ai sensi dell'articolo 21 – D.Lgs. 82/2005

L'imposta di bollo è stata assolta dal contraente mediante pagamento con modello F23, codice tributo 456T –cod ufficio T6g , Oggetto. Aggiudicazione vd del. 424/2022 PNRR. – cdc Cavarzere C.I.G. 9096445FDE.